

REGOLAMENTO ATTUATIVO art. 39 TUF

TESTO PUBBLICATO	OSSERVAZIONI AIFI IN CONSULTAZIONE	ESITI
Articolo 1 – Definizioni		
<p>1. Nel presente regolamento s'intendono per:</p> <p>a) "Testo Unico della Finanza (TUF)": il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni;</p> <p>b) "Testo Unico Bancario (TUB)": il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni;</p> <p>c) "Oicr": l'organismo di investimento collettivo del risparmio come definito dall'art. 1, comma 1, lettera k), del TUF;</p> <p>d) "Oicr aperto": l'Oicr di cui all'art. 1, comma 1, lettera k-bis), del TUF;</p> <p>e) "Oicr chiuso": l'Oicr diverso da quello aperto;</p> <p>f) "Oicr italiani": gli Oicr di cui all'art. 1, comma 1, lettera l) del TUF;</p> <p>g) "fondo": il fondo comune di investimento come definito dall'art. 1 comma 1, lettera j) del TUF;</p> <p>h) "Sicav": la società di investimento a capitale variabile come definita dall'art. 1, comma 1, lettera i), del TUF;</p> <p>i) "Sicaf": la società di investimento a capitale fisso come definita dall'art. 1, comma 1, lettera i-bis), del TUF;</p> <p>l) "OICVM italiani": gli Oicr di cui all'art. 1, comma 1, lettera m), del TUF;</p> <p>m) "FIA": l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione della Direttiva 2011/61/UE;</p> <p>n) "FIA italiano": l'Oicr di cui all'art. 1, comma 1, lettera m-ter), del TUF;</p> <p>o) "FIA italiano riservato": l'Oicr di cui all'art. 1, comma 1, lettera m-quater), del TUF;</p> <p>p) "investitori professionali": i clienti professionali privati, i clienti professionali pubblici, nonché coloro che su richiesta possono essere trattati come clienti professionali, ai sensi dell'art. 6, commi 2-quinquies e 2-sexies, del TUF;</p> <p>q) "FIA italiani immobiliari": i fondi e le Sicaf che investono in beni immobili, diritti reali immobiliari, ivi inclusi quelli derivanti da contratti di leasing immobiliare con natura traslativa e da rapporti concessori, partecipazioni in società immobiliari, parti di altri fondi immobiliari, anche esteri;</p> <p>r) "partecipazioni in società immobiliari": le partecipazioni in società di capitali che svolgono attività di costruzione, valorizzazione, acquisto, alienazione e gestione di immobili;</p> <p>s) "mercato regolamentato": il mercato regolamentato iscritto nell'elenco previsto dall'articolo 63 comma 2 o nell'apposita sezione prevista dall'art. 67, comma 1, del</p>	<p>Precisazioni terminologiche</p> <p>(i) Comma 1 - Si suggerisce di rivedere i riferimenti nel testo alla definizione di "fondo" o "fondi" per sostituirli, in taluni casi, con quelli di "FIA"; si fa in particolare riferimento agli art. 1 lett. p), 10.4, 14.4, 16.4 e 16.6. Si chiede, inoltre, che la definizione ricomprenda anche le SICAF.</p> <p>(ii) Comma 1 - Alla luce delle differenze che caratterizzano, sia in termini di natura giuridica che di funzioni, lo statuto delle società di investimento, e il regolamento di gestione dei fondi, si chiede di sostituire i riferimenti allo statuto delle società di investimento con un termine di portata più ampia che comprenda l'insieme degli atti negoziali (incluso lo statuto) che contengono la regolamentazione dei FIA, in modo da prevenire letture potenzialmente limitative delle scelte degli operatori. In alternativa, il termine statuto potrebbe essere definito in modo ampio, inserendo all'articolo 1 la seguente lettera:</p> <p><i>u) "statuto": lo statuto di una società di investimento e gli eventuali ulteriori atti negoziali che contengono le regole di funzionamento dell'Oicr.</i></p>	<p>(i) Comma 1 - Osservazione accolta con l'inserimento della lettera m)</p> <p>(ii) Comma 1 - Osservazione respinta</p>

REGOLAMENTO ATTUATIVO art. 39 TUF

<p>TUF o altro mercato regolamentato regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, specificato nel regolamento del fondo;</p> <p>t) "sistema multilaterale di negoziazione": il sistema multilaterale di negoziazione rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva 2004/39/CE;</p> <p>u) "gestore": uno dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera q-bis), del TUF;</p> <p>v) "Sgr": la società di gestione del risparmio di cui all'art. 1, comma 1, lettera o), del TUF;</p> <p>z) "gestione di portafogli": il servizio di investimento di cui all'art. 1, comma 5-quinquies, del TUF.</p> <p>2. Le espressioni adoperate nel presente regolamento, ove non diversamente definite, hanno lo stesso significato indicato nel TUF.</p>		
<p>Articolo 3 – Obblighi informativi per i FIA italiani</p>		
<p>1. In aggiunta alle scritture prescritte per le imprese commerciali dal codice civile, la Sgr, la Sicav e la Sicaf redigono, per ciascun FIA gestito o commercializzato nell'Unione:</p> <p>a) il libro giornale nel quale devono essere annotate, giorno per giorno, le operazioni relative alla gestione del FIA e le operazioni di emissione e di rimborso delle quote o delle azioni;</p> <p>b) la relazione annuale da mettere a disposizione degli investitori entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio o del minor periodo in relazione al quale si procede alla distribuzione dei proventi;</p> <p>c) la relazione semestrale relativa ai primi sei mesi di ogni esercizio, da mettere a disposizione degli investitori entro due mesi dalla fine del periodo di riferimento;</p> <p>d) un prospetto recante l'indicazione del valore unitario delle quote di partecipazione e del valore complessivo del FIA, con periodicità almeno pari all'emissione o rimborso delle quote.</p> <p>2. I documenti di cui al comma 1, lettere b), c) e d), sono forniti gratuitamente agli investitori che ne fanno richiesta.</p> <p>3. Se il FIA è tenuto a pubblicare una relazione finanziaria annuale ai sensi dell'articolo 154-ter del TUF, sono fornite agli investitori su richiesta solo le informazioni supplementari.</p> <p>4. Il regolamento o lo statuto dei FIA italiani immobiliari di cui all'art. 12 prevede, in conformità ai principi stabiliti dalla Consob in materia di pubblicità per operazioni di offerta al pubblico, le forme di pubblicità:</p> <p>a) delle relazioni di stima;</p> <p>b) degli atti di conferimento, acquisto ovvero cessione di beni, dei soggetti conferenti, acquirenti o cedenti e del relativo gruppo di appartenenza;</p>	<p>Eliminare l'obbligo di redazione della relazione semestrale</p> <p>Comma 1 - In forza del fatto che l'obbligo introdotto di redazione di una relazione semestrale per ogni FIA gestito non risulta essere contemplato nella normativa comunitaria e constatando come la relazione semestrale sembra essere un duplicato della relazione annuale, si suggerisce di riformulare come segue:</p> <p><i>1. In aggiunta alle scritture prescritte per le imprese commerciali dal codice civile, la Sgr, la Sicav e la Sicaf redigono, per ciascun FIA gestito o commercializzato nell'Unione:</i></p> <p>a) la relazione annuale da mettere a disposizione degli investitori entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio o del minor periodo in relazione al quale si procede alla distribuzione dei proventi;</p> <p>b) la relazione semestrale relativa ai primi sei mesi di ogni esercizio, da mettere a disposizione degli investitori entro due mesi dalla fine del periodo di riferimento.</p>	<p>Comma 1 - Osservazioni respinte</p>

REGOLAMENTO ATTUATIVO art. 39 TUF

<p>c) dei prestiti stipulati per il finanziamento delle operazioni di rimborso previste dall'art. 11, comma 3, lettera b).</p> <p>5. Gli atti e le informazioni di cui al comma 4, lettere b) e c), possono essere rese disponibili al pubblico anche per estratto.</p>	<p>Comma 2 - come conseguenza alla sopra proposta modifica, si suggerisce di raccordare il comma 2 come segue:</p> <p>1. I documenti La relazione di cui al comma 1 sono forniti gratuitamente agli investitori che ne fanno richiesta.</p> <p>Qualora si volesse mantenere l'obbligo di redazione della relazione semestrale, si richiede di portare da 2 a 3 mesi il termine per la diffusione agli investitori.</p>	<p>Comma 2 - Osservazioni respinte</p>
<p>Articolo 4 – Oggetto dell'investimento</p>		
<p>1. Il patrimonio dell'Oicr può essere investito in una o più delle categorie dei seguenti beni:</p> <p>a) strumenti finanziari negoziati in un mercato regolamentato;</p> <p>b) strumenti finanziari non negoziati in un mercato regolamentato;</p> <p>c) depositi bancari di denaro;</p> <p>d) beni immobili, diritti reali immobiliari, ivi compresi quelli derivanti da contratti di leasing immobiliare con natura traslativa e da rapporti concessori, e partecipazioni in società immobiliari, parti di altri FIA immobiliari, anche esteri;</p> <p>e) crediti e titoli rappresentativi di crediti, ivi inclusi i crediti erogati a valere sul patrimonio dell'Oicr;</p> <p>f) altri beni per i quali esiste un mercato e che abbiano un valore determinabile con certezza con una periodicità almeno semestrale.</p> <p>2. Il patrimonio dell'Oicr è investito nelle categorie di beni di cui al comma 1 nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento nonché dei criteri, dei divieti e delle norme prudenziali di contenimento e di frazionamento del rischio, nonché delle altre disposizioni stabilite dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. c) del TUF.</p>	<p>Precisazioni sull'oggetto di investimento dei fondi di private debt</p> <p>Comma 1 - Alla luce della potenziale apertura verso la diffusione dei nascenti fondi di private debt, data dalla possibilità per i FIA chiusi di utilizzare il patrimonio per concedere finanziamenti alle imprese, si suggerisce di esplicitare tale possibilità con una formulazione maggiormente chiara della lettera e), che rispecchi il contenuto della relazione illustrativa allo schema di regolamento.</p>	<p>Comma 1 - Osservazione recepita attraverso la regolamentazione secondaria</p>
<p>Articolo 10 – FIA italiani chiusi e modalità di partecipazione</p>		
<p>1. Sono istituiti in forma chiusa i FIA italiani il cui patrimonio è investito, nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera c), del TUF, nei beni previsti dall'articolo 4, comma 1, lettere d), e), e f) ovvero nei beni indicati alla lettera b) dello stesso comma, diversi dalle quote o dalle azioni di Oicr aperti, in misura superiore al 20 per cento.</p>	<p>Raccordare la durata del periodo di raccolta delle sottoscrizioni con la notifica a Consob</p>	

REGOLAMENTO ATTUATIVO art. 39 TUF

2. Il patrimonio del FIA è raccolto, secondo le modalità stabilite dal regolamento o dallo statuto, mediante una o più emissioni di quote o azioni di eguale valore unitario. Il regolamento o lo statuto del FIA disciplina le modalità concernenti le emissioni successive alla prima.

3. Le azioni o quote del FIA chiuso sono sottoscritte entro il termine massimo di ventiquattro mesi dalla conclusione positiva della procedura di commercializzazione prevista dagli articoli 43 e 44 del TUF e dalle relative norme di attuazione. In caso di offerta al pubblico, il termine decorre dalla pubblicazione del prospetto ai sensi dell'articolo 94, comma 1, del TUF.

4. Il regolamento o lo statuto del FIA può prevedere i casi in cui è consentita una proroga del termine di sottoscrizione di cui al comma 3 non superiore ai 12 mesi al fine di completare la raccolta del patrimonio.

5. Una volta terminato il periodo di sottoscrizione, comprensivo dell'eventuale proroga di cui al comma 4, se risulta che il patrimonio del FIA è stato sottoscritto in misura non inferiore all'ammontare minimo indicato nel regolamento o nello statuto, il gestore può decidere di ridimensionare il FIA, in conformità alle previsioni del regolamento o dello statuto del FIA stesso. Nel caso in cui il patrimonio del FIA sia stato sottoscritto in misura superiore all'offerta, il gestore può decidere di aumentare il patrimonio del FIA, in conformità alle previsioni del regolamento o dello statuto del FIA stesso. Tali decisioni sono tempestivamente comunicate dal gestore alla Banca d'Italia.

6. I partecipanti a un FIA chiuso o a un suo eventuale comparto versano un importo corrispondente al valore delle quote o delle azioni sottoscritte; tale importo può essere costituito da crediti certi, liquidi ed esigibili detenuti nei confronti del fondo. I partecipanti a un FIA riservato possono altresì sottoscrivere le quote o le azioni del FIA riservato o di un suo comparto mediante conferimento di beni in natura o di crediti.

7. I versamenti relativi alle quote o azioni sottoscritte devono essere effettuati entro il termine stabilito nel regolamento o nello statuto del FIA. Nel caso di FIA riservati, i versamenti possono essere effettuati in più soluzioni, a seguito di impegno del sottoscrittore e effettuare il versamento a richiesta del gestore in base alle esigenze di investimento del FIA medesimo.

Comma 3 - Si chiede di ricordare la durata del periodo di raccolta delle sottoscrizioni con la notifica che dovrà essere effettuata alla Consob, facendo decorrere il termine di 24 mesi dalla data prevista dal regolamento o dallo statuto del FIA e, in particolare:

*3. Il patrimonio del FIA è raccolto mediante una o più emissioni, secondo le modalità stabilite dal regolamento o dallo statuto, di quote o azioni, di eguale valore unitario, che devono essere sottoscritte entro il termine massimo di ventiquattro mesi dalla pubblicazione del prospetto ai sensi dell'articolo 94, comma 3 del TUF o, se le quote o le azioni non sono offerte al pubblico, dalla data **prevista dal regolamento o dallo statuto.** ~~di approvazione del regolamento del fondo da parte della Banca d'Italia ovvero, nel caso dei FIA italiani riservati di cui all'art. 14, da parte del gestore. Per le Sicaf, il termine di sottoscrizione delle azioni decorre dalla data di costituzione della società. Se, dopo la costituzione, la Sicaf intende istituire un nuovo comparto, previa modifica dello statuto, il termine di sottoscrizione è calcolato dalla data di efficacia della modifica dello statuto.~~*

Esplicitare la generalità dell'applicazione della proroga del termine di sottoscrizione

Comma 4 - Si chiede di esplicitare con maggiore chiarezza, in un comma separato, come la proroga del termine di sottoscrizione, si applichi in generale e non con specifico riferimento al caso di fondi che prevedono emissioni successive di quote.

Comma 3 - Osservazione accolta

Comma 4 - Osservazione accolta

REGOLAMENTO ATTUATIVO art. 39 TUF

	<p>Riconoscere la modalità di sottoscrizione mediante conferimenti in natura per i FIA chiusi</p> <p>Comma 6 - Si osserva che la possibilità di sottoscrizione mediante conferimento di beni merita riflessioni ulteriori, in quanto impedire la sottoscrizione di azioni di FIA chiusi mediante conferimenti in natura non sembra coerente con la volontà espressa dal legislatore della regolamentazione di questo organismo. Si suggerisce perciò di integrare il comma 6 del presente articolo come segue:</p> <p><i>6. I partecipanti a un FIA chiuso sottoscrivono le quote o le azioni dello stesso o le quote o le azioni di un comparto del fondo stesso, se questo è suddiviso in comparti, mediante versamento di un importo corrispondente al valore delle quote o delle azioni di partecipazione o, nel caso in cui il regolamento o lo statuto lo preveda e le norme vigenti dispongano misure volte ad assicurare che il conferimento avvenga a valori di mercato, mediante il conferimento di beni della natura di quelli in cui il patrimonio del FIA è investito.</i></p>	<p>Comma 6 - Osservazione accolta</p>
<p>Articolo 14 – FIA italiani riservati</p>		
<p>1. Il gestore può istituire FIA italiani riservati a investitori professionali in forma aperta o chiusa.</p> <p>2. Il regolamento o lo statuto del FIA italiano riservato può prevedere la partecipazione anche di investitori non professionali. In tal caso, gli investitori non professionali sottoscrivono ovvero acquistano quote o azioni del FIA per un importo complessivo non inferiore a cinquecentomila euro. Tali limiti non si applicano nei casi previsti dai commi 3 e 4.</p>	<p>Ridurre la soglia di investimento minimo per gli investitori non professionali</p> <p>Comma 2 – Si ritiene che la soglia di investimento minimo sia troppo elevata, soprattutto se confrontata con il requisito EuVECA (100.000 euro); pertanto si chiede l’abbassamento a 100.000 Euro.</p>	<p>Comma 2 - Osservazioni parzialmente accolte</p>

REGOLAMENTO ATTUATIVO art. 39 TUF

<p>3. I FIA immobiliari riservati possono essere commercializzati a enti pubblici, che non hanno le caratteristiche per essere classificati come clienti professionali pubblici ai sensi del decreto ministeriale 11 novembre 2011, n. 236, limitatamente al caso in cui la partecipazione di tali soggetti al FIA immobiliare avvenga attraverso il conferimento diretto di beni immobili o di diritti reali immobiliari, ivi compresi i rapporti concessori, per operazioni di valorizzazione del patrimonio pubblico ai sensi dell'art. 33 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111.</p> <p>4. I componenti dell'organo di amministrazione e i dipendenti del gestore possono sottoscrivere quote o azioni di FIA italiani riservati da essi gestiti anche per un importo inferiore a quello indicato al comma 2.</p> <p>5. Il regolamento o lo statuto del FIA italiano riservato specifica le categorie di investitori alle quali il FIA è riservato.</p> <p>6. Il regolamento o lo statuto del FIA italiano riservato, oltre a indicare in modo analitico ed esaustivo quanto previsto negli articoli 37, commi 1 e 2, 35-<i>quater</i> e 35-<i>quinqies</i> del TUF, indica:</p> <ul style="list-style-type: none">a) la circostanza che il regolamento del fondo non è soggetto all'approvazione della Banca d'Italia;b) la circostanza che non trovano applicazione le norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia per i FIA non riservati;c) l'obiettivo, il profilo di rischio, lo stile di gestione e le tecniche di investimento del FIA;d) il livello massimo di leva finanziaria del FIA;e) i limiti prudenziali del FIA. <p>7. Le quote o le azioni dei FIA italiani riservati non possono essere collocate, rimborsate o rivendute da parte di chi le possiede, direttamente o nell'ambito della prestazione del servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lett. d) del TUF, a soggetti diversi da quelli indicati nel regolamento o nello statuto del FIA.</p>	<p>Si suggerisce inoltre una modifica della lettera b) del medesimo comma in quanto, per esigenze operative delle Sgr, sarebbe importante prevedere che la dichiarazione dell'investitore possa essere resa nel "modulo di sottoscrizione".</p> <p>Con riferimento alla lettera c), si sottolinea che la previsione appare ridondante rispetto ai presidi già previsti dalle disposizioni del TUF e dalle relative disposizioni di attuazione in materia di offerta "fuori sede" o "a distanza".</p> <p>Tali modifiche sono state richieste come segue:</p> <p><i>2. Il gestore può prevedere che ai FIA italiani riservati possano partecipare anche investitori non professionali, nel rispetto delle seguenti modalità di partecipazione:</i></p> <p><i>a) l'ammontare minimo di sottoscrizione delle quote o delle azioni è di importo non inferiore a cinquecentomila euro ovvero, nel caso di FIA il cui patrimonio è investito in conformità al comma 5, lett. c), cinquecentomila euro; b) l'investitore non professionale dichiara per iscritto in un documento separato dal contratto da stipulare per la sottoscrizione delle quote o delle azioni, di essere consapevole dei rischi connessi all'investimento previsto, con particolare riferimento agli elementi indicati nel comma 5.</i></p> <p><i>c) l'efficacia del contratto è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione. Entro detto termine l'investitore non professionale può comunicare al gestore il proprio recesso ed ottenere il rimborso di quanto versato senza incorrere in penalità.</i></p>
---	---

REGOLAMENTO ATTUATIVO art. 39 TUF

Esentare i membri del team di gestione del fondo dalla soglia di investimento minimo

Comma 4 - Sempre con riferimento alla definizione di investitori non professionali e in relazione alla soglia di investimento minimo, si chiede di prevedere una deroga per i membri del team di gestione, visto che il loro apporto economico a sostegno dell'iniziativa, attraverso la sottoscrizione di quote del fondo, rappresenta, secondo una prassi consolidata a livello internazionale, un impegno richiesto e voluto dagli stessi investitori come meccanismo di allineamento degli interessi tra gestori e sottoscrittori e, in particolare, di aggiungere al comma una lettera specifica, come di seguito:

b) ai FIA riservati possono partecipare gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti o altri collaboratori del gestore, a prescindere dall'ammontare della loro sottoscrizione.

Introdurre la facoltà di investire il patrimonio in beni diversi da quelli previsti dall'art. 4

Comma 6 - Poiché la categoria dei FIA italiani riservati sostituisce sia quella degli attuali Oicr riservati a investitori qualificati che quella degli Oicr speculativi, si chiede la possibilità di investire il patrimonio di questi FIA in beni diversi da quelli indicati nell'art. 4, comma 1, dello schema di regolamento.

Comma 4 - Osservazione accolta

Comma 6 - Osservazione respinta

REGOLAMENTO ATTUATIVO art. 39 TUF

6. Il regolamento o lo statuto del FIA italiano riservato, oltre a indicare in modo analitico ed esaustivo quanto previsto negli articoli 37, commi 1 e 2, 35-quater e 35-quinquies del TUF, indica:

...

c) l'eventuale possibilità che il patrimonio del FIA sia investito anche in beni diversi da quelli individuati nell'art. 4, comma 1;

Riformulare la disposizione di divieto di frazionamento

Comma 7 - Appare non coerente con tale impostazione prevedere un divieto di frazionamento di quote, che tipicamente hanno un valore nominale inferiore a tale limite minimo di investimento. Ciò considerato, il comma 7 potrebbe essere riformulato nel senso di vietare trasferimenti per effetto dei quali gli investitori retail mantengano investimenti nel FIA di ammontare inferiore alla soglia minima di cui al comma 2, lett. a), come segue:

7. Le quote o le azioni dei FIA italiani riservati sottoscritti dagli investitori non professionali di cui al comma ~~1~~ 2 non possono essere ~~frazionate in nessun caso~~ oggetto di atti di disposizione se, per effetto di tali atti, la partecipazione al FIA italiano riservato di investitori cedenti o acquirenti risulta di ammontare inferiore alla soglia minima menzionata nel comma 2, lett. a).

Comma 7 - Osservazione respinta

REGOLAMENTO ATTUATIVO art. 39 TUF

Articolo 18 – Disposizioni transitorie

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 24 maggio 1999, n. 228.
2. I FIA chiusi per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sia ancora scaduto il termine entro il quale devono essere sottoscritte le quote o le azioni, possono modificare il regolamento o lo statuto, previa deliberazione dell'assemblea dei quotisti nel caso di fondi, per prevedere i casi in cui è possibile una proroga del termine di sottoscrizione non superiore a dodici mesi per il completamento della raccolta del patrimonio. La proroga deve in ogni caso essere deliberata, previa modifica del regolamento o dello statuto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. I gestori si adeguano alle nuove disposizioni in materia di conferimento di incarichi agli esperti indipendenti, di cui agli articoli 16 e 17, alla prima scadenza contrattuale utile e, comunque, non oltre tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Prorogare il termine di adeguamento alle nuove disposizioni

Considerato il ritardo nell'implementazione della Direttiva AIFM, si segnala la necessità di un congruo lasso temporale per l'aggiornamento dei regolamenti dei fondi e, in particolare, una proroga per l'adeguamento alle nuove disposizioni.

In particolare è stato richiesto che le disposizioni transitorie siano allineate all'art. 15, comma 4, del D. Lgs. 44/2014, così come modificato dall'articolo 10, comma 4, del D.L. n. 192/2014 e dunque introducendo un comma che disciplini che:

Fermo il rispetto del presente decreto con decorrenza dalla data di entrata in vigore delle relative disposizioni, in conformità al comma che precede, gli Oicr esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto modificano il regolamento o lo statuto per introdurre disposizioni conformi a quelle più restrittive contenute nel presente decreto entro il 31 dicembre 2014. E' fatto salvo, per gli Oicr italiani riservati a investitori qualificati e gli Oicr italiani speculativi come definiti dal decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 24 maggio 1999, n. 228, quanto disposto dall'art. 15, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44.

Comma 7 - Osservazione recepita tramite modifica legislativa, prevedendo un differimento, prima al 31 dicembre 2014 e successivamente al 30 aprile 2015, del termine di adeguamento degli intermediari alle disposizioni della direttiva (previsto per il 22 luglio 2014 dall'art. 15 del D.Lgs. 44/2014).